



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

NOTA ESPLICATIVA ANTINCENDIO

Costruzioni per la protezione utilizzate per scopi civili

© Copyright 2015 Berna by VKF / AEAI / AICAA

Per l'ultimo aggiornamento della presente nota esplicativa antincendio si prega di consultare il sito www.praever.ch/it/bs/vs

Il documento può essere richiesto presso:
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
Bundesgasse 20
Casella postale
CH - 3001 Berna
Tel. 031 320 22 22
Fax 031 320 22 99
E-mail mail@vkf.ch
Internet www.vkf.ch

Indice

1	Scopo	4
2	Campo d'applicazione	4
3	Requisiti di protezione antincendio	4
3.1	Vie di fuga	4
3.2	Porte e uscite	4
3.3	Allestimenti interni	4
3.4	Segnalazione e illuminazione di sicurezza	5
3.5	Impianti di rivelazione d'incendio	5
3.6	Dispositivi di spegnimento	5
3.7	Garanzia della qualità	5
4	Comportamento in caso di incendio	5
5	Ulteriori disposizioni	5
6	Disposizioni finali	5
7	Validità	6

1 Scopo

La presente nota esplicativa antincendio illustra per analogia l'applicazione delle misure di protezione antincendio secondo le basi dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA) per l'utilizzo civile delle costruzioni di protezione (impianti della protezione civile e locali di protezione) dei cantoni o dei comuni nonché del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

2 Campo d'applicazione

Esiste un utilizzo civile se questo non ha luogo nel quadro del mandato principale della protezione della popolazione e della difesa. Si tratta in particolare di alloggi di asilo, mostre, discoteche, raduni giovanili, locali di prova, cantine per il tiro, locali di associazioni, colonie di vacanza, corsi o locali di deposito.

3 Requisiti di protezione antincendio

3.1 Vie di fuga

1 Per le lunghezze e le larghezze delle vie di fuga e la concentrazione di persone valgono fondamentalmente le disposizioni della [direttiva antincendio "Vie di fuga e di soccorso"](#).

2 Le vie di fuga devono portare direttamente all'aperto o attraverso le vie di fuga orizzontali e verticali. I cunicoli di evacuazione e le uscite di emergenza non vengono considerate come vie di fuga ai sensi della protezione antincendio.

3 L'intero impianto deve essere considerato come un'unità di destinazione d'uso. La formazione dei compartimenti tagliafuoco all'interno dell'unità di destinazione d'uso deve essere garantita per i locali tecnici e le cucine.

4 Le lunghezze delle vie di fuga secondo la [direttiva antincendio "Vie di fuga e di soccorso"](#) devono essere osservate all'interno dell'unità di destinazione d'uso. Sono ammessi dei superamenti nel settore sicuro (vie di fuga orizzontali e verticali).

5 All'interno dell'unità di destinazione d'uso la via di fuga può condurre attraverso vari locali, prima di raggiungere una via di fuga orizzontale o verticale.

6 Se la concentrazione di persone è superiore a 100 individui devono essere disposte due vie di fuga indipendenti l'una dall'altra.

3.2 Porte e uscite

1 Le porte blindate degli accessi e delle vie di fuga devono sempre essere aperte. Come chiusure sono da installare, dove è necessario, delle porte EI 30.

2 Si devono poter aprire le porte nella direzione di fuga. Dove sono installate delle porte blindate si può divergere da questa disposizione.

3.3 Allestimenti interni

1 Non si possono applicare per gli arredamenti dei materiali facilmente combustibili (gruppo di reazione al fuoco RF4 oppure con l'attribuzione "Nessun materiale da costruzione").

2 Le decorazioni devono essere in materiale difficilmente combustibile (gruppo di reazione al fuoco RF2).

3 I materiali non possono presentare alcuna reazione al fuoco critica (cr).

3.4 Segnalazione e illuminazione di sicurezza

- 1 Le uscite e le vie di fuga devono essere indicate da segnali di soccorso con un'illuminazione di sicurezza.
- 2 I locali e le vie di fuga devono essere dotati di un'illuminazione di sicurezza.
- 3 Gli ostacoli, quali spigoli e soglie, devono essere indicati mediante una segnaletica fotoluminescente supplementare.

3.5 Impianti di rivelazione d'incendio

- 1 In caso di una concentrazione di persone superiore a 50 individui deve essere installato un impianto di rivelazione d'incendio (sorveglianza totale), oppure deve essere predisposta una guardia permanente di almeno due persone.
- 2 Deve essere previsto un teleallarme.
- 3 Gli eventuali asservimenti antincendio devono essere verificati in modo specifico all'oggetto.

3.6 Dispositivi di spegnimento

Devono essere disponibili degli estintori portatili adeguati, secondo le indicazioni ed i requisiti dell'autorità della protezione antincendio risp. del DDPS (armasuisse e Ufficio federale per la protezione della popolazione).

3.7 Garanzia della qualità

Le costruzioni di protezione utilizzate per scopi civili vengono attribuite al grado di garanzia della qualità GGQ 2. La presenza di un concetto di protezione antincendio è altamente raccomandata. I piani della protezione antincendio sono richiesti in modo obbligatorio.

4 Comportamento in caso di incendio

- 1 Il personale addetto deve essere informato e rispettivamente istruito in merito alle misure da prendere ed al comportamento da tenere in caso di incendio.
- 2 Il gestore deve pubblicare le misure nonché il comportamento e l'allarme in caso d'incendio in un regolamento interno del fabbricato. Questo deve essere affisso in modo ben visibile.

5 Ulteriori disposizioni

Le ordinanze e le pubblicazioni da osservare a complemento della presente nota esplicativa antincendio sono riportate nell'elenco, periodicamente aggiornato, della CT-AICAA (AICAA, casella postale, 3001 Berna oppure <http://www.praever.ch/it/bs/vs>).

6 Disposizioni finali

- 1 L'autorità della protezione antincendio competente decide sull'autorizzazione per l'utilizzo civile di costruzioni esistenti per la protezione. Questo vale anche per gli utilizzi di breve durata. In caso di costruzioni usate prevalentemente per scopi militari, l'autorità competente è lo Stato maggiore generale del DDPS.
- 2 Per la concentrazione massima è determinante prima di tutto la sicurezza delle persone che è particolarmente in relazione alle vie di fuga esistenti.
- 3 Per le modifiche edili e le installazioni mediali tecniche si deve richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti.

4 Se in via eccezionale non si lasciano realizzare le misure edili e tecniche nelle costruzioni per la protezione esistenti, non è ammesso l'utilizzo civile, a meno che sia possibile garantire in modo equivalente la sicurezza delle persone mediante altre misure adeguate.

5 Ai sensi dell'[articolo 12 della "Norma di protezione antincendio"](#), gli obiettivi di protezione della norma di protezione antincendio possono essere raggiunti, in accordo con l'autorità di protezione antincendio competente, mediante misure alternative.

7 Validità

La presente nota esplicativa antincendio è in vigore dal 06 novembre 2015.

Approvata dalla Commissione delle prescrizioni antincendio dell'AICAA il 06 novembre 2015. La presente nota esplicativa antincendio è stata rielaborata in settembre / ottobre 2015 in accordo con l'Ufficio federale per la protezione della popolazione (UFPP), lo Stato maggiore dell'esercito (SMEs) e armasuisse Immobili. Essa sostituisce la nota esplicativa antincendio AICAA 110-03 "Costruzioni per la protezione civile e accantonamenti delle truppe".